

Codice A1509A

D.D. 3 marzo 2017, n. 147

L.R. 38/94 Sezione Provinciale di Cuneo del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Cancellazione Associazione di Volontariato COLIBRI'.

Visti:

la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la LR n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, n. 204 dell'11.4.2016, n. 416 del 30.6.2016 e n. 640 del 30.9.2016, sono state delegate ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con DD n. 1124 del 30/12/2016;

considerato che la Provincia di Cuneo aveva iscritto nel Registro del Volontariato l'Associazione di Volontariato Colibrì, con sede legale in Via Motta n. 40 – 12040 CASTELLETTO STURA (successivamente trasferitasi in Via Bruno Caccia n. 1 c/o Marchisio Giancarlo 12100 CUNEO), C.F./P.IVA 96072980046, nella Sezione Protezione Civile (provvedimento n. 5 dell'11/01/2007);

Vista la documentazione inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione alla sezione territoriale di Cuneo, pervenuta in data 15/02/2017 Ns. Prot. n. 8967/A1509A nella quale comunica l'estinzione dell'associazione per esiguo ed insufficiente numero di soci rimasti.

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di cancellazione dell' Organizzazione in oggetto:

- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante il quale dichiara di non aver provveduto a convocare l'assemblea straordinaria per mancanza di soci (sono rimasti solo più due soci aventi diritto, il presidente ed il figlio in qualità di segretario);
- la richiesta di estinzione del codice fiscale dell'associazione ed il relativo certificato di avvenuta cessazione;
- bilanci consuntivo esercizio 2015 con saldo a debito estinto dal presidente e cessazione conto corrente bancario.
- Copia del documento di identità del legale rappresentante l'associazione.

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Cuneo i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della DD n. 12 dell'11.1.2016, n. 204 dell'11.4.2016, n. 416 del 30.6.2016, n. 640 del 30.9.2016 e n. 1124 del 30/12/2016;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra non possiede più i requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) e pertanto va cancellata dalla sezione provinciale di Cuneo del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (settore "Protezione civile");

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale da parte dell'Associazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016, le successive D.D. n.204.dell' 11.4.2016, n. 416 del 30.6.2016 e n. 640 del 30.9.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con DD n. 1124 del 30/12/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di procedere alla cancellazione dell'Associazione di Volontariato Colibrì, con sede legale ora in Via Bruno Caccia n. 1 c/o Marchisio Giancarlo 12100 CUNEO, C.F./P.IVA 96072980046, dalla sezione territoriale di Cuneo del Registro regionale dell' Organizzazioni di volontariato (settore Protezione Civile);
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Maddalena Mondino

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO